

La Responsabilità Professionale

La Responsabilità Professionale

Viene tradizionalmente suddivisa in 3 ambiti

- ▶ Responsabilità civile
- ▶ Responsabilità penale
- ▶ Responsabilità disciplinare

Responsabilità civile

- ▶ È quella che espone il professionista alla sanzione civile = finalizzata al risarcimento del danno subito dal portatore di interesse tutelato (persona-diritto alla salute) → derivato dalla condotta commissiva e/o omissiva antiggiuridica o illecita del sanitario
- ▶ il danno/ lesione può derivare da un **non corretto adempimento** della prestazione sanitaria
- ▶ Tale danno può discendere da condotte intenzionali o colpose del professionista, che nell'esercizio delle sue funzioni non abbia osservato l'obbligo di **agire con prudenza, perizia e diligenza** = ingiustamente leso un diritto del proprio assistito

Responsabilità civile

- ▶ **Negligenza**=la regola di condotta è violata, prescrive un'attività positiva che non viene posta in essere per un difetto di impegno da parte del professionista = **MANCANZA DI IMPEGNO E ATTENZIONE**
- ▶ **Imprudenza**= si trasgredisce una regola di condotta suggerita dall'esperienza e dalle conoscenze e da cui discende l'obbligo di non realizzare una determinata azione, ovvero di compierla con modalità diverse da quelle praticate= **DECISIONI AVVENTATE, CONDOTTA CONTRARIA AI DOVERI DI PRUDENZA E ACCORTEZZA**
- ▶ **Imperizia**=presenza di una negligenza o imprudenza qualificata dalla violazione di regole tecniche proprie dello specifico profilo professionale e che, ogni professionista, per la qualifica posseduta, è tenuto a conoscere = **MANCANZA DI ABILITA' SPECIFICA DELLA PROFESSIONE, IMPREPARAZIONE, INCOMPETENZA SUL PIANO ESECUTIVO**

(c.d. Leges artis) (Cass. Pen. Sez.V, 16 febbraio 1987)

Responsabilità civile

- ▶ Art. 1176 C.C. Diligenza dell'adempimento : « *nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*»
- ▶ Art. 2050 C.C. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: « *Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi operati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere tutte le misure idonee ad evitare il danno*»
- ▶ Art. 2051 C.C. « *Danno cagionato da cosa in custodia* : « Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»

Responsabilità civile

Il dovere di diligenza nell'agire professionale, impone al professionista di astenersi dalla prestazione che impone cognizioni tecniche dal medesimo non possedute, di talchè, se tale dovere è violato, egli sarà responsabile per l'illecito prodotto dalla sua inesperienza

Legge 8 novembre 2012 n. 189 -Decreto Balduzzi

- ▶ Art. 3 : « l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del c.c. Il giudice , anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo «
- ▶ il sanitario, colpevole di un'azione catalogabile come colpa lieve (es. imperizia) ma che si sia attenuto alle linee guida / buone pratiche, andrà esente da condanne penali, ferma restando la sua responsabilità qualora il suo agire sia connotato comunque da imprudenza e negligenza (colpa grave)
- ▶ (...) nell'ambito della responsabilità civile, il sanitario che pur abbia rispettato le linee guida , risponderà comunque delle conseguenze del suo operato se da questo è disceso un danno al paziente ed a prescindere dal difetto di diligenza in cui sia incorso; la quantificazione del danno sarà tuttavia suscettibile di essere contenuta qualora sia riscontrato il rispetto delle linee guida

Responsabilità penale

- ▶ Costituzione art. 27 « La responsabilità penale è personale»

Il professionista sanitario può diventare il soggetto attivo di un reato e titolare della conseguente responsabilità penale, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, ponga in essere una condotta attiva e/o omissiva che comporti una lesione di una situazione giuridica cui l'ordinamento riconnette la comminazione di una pena

Il reato: è quel comportamento umano che si attua mediante azione od omissione e per il quale l'ordinamento giuridico stabilisce come sanzione l'applicazione di una pena

Responsabilità penale

DELITTI: reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo , della reclusione, della multa

Possono essere **DOLOSI O COLPOSI**

CONTRAVVENZIONI : reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda

Responsabilità penale

In base alle casistiche giudiziali maggiormente ricorrenti:

- ▶ LESIONE PERSONALE COLPOSA= per un errore o omissione del sanitario sia derivata una malattia o l'aggravamento di un precedente stato patologico dell'assistito
- ▶ LESIONE PERSONALE DOLOSA= si è praticato un trattamento sanitario in assenza del consenso informato dell'assistito
- ▶ OMICIDIO COLPOSO= ART. 589 C.P. « chiunque cagiona per colpa la morte di una persona (...). Qualora dall'azione od omissione del sanitario sia derivata la morte dell'assistito
- ▶ ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE = art. 348 C.P. « chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato(...) nell'ipotesi in cui una professione (...) sia esercitata in mancanza dei requisiti di legge (...) che richiedono il conseguimento della laurea per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione , ovvero nell'ipotesi in cui una professione dotata di Ordine o collegio (e quindi di Albo dei professionisti iscritti) venga esercitata in difetto di iscrizione al corrispondente Albo«

Responsabilità penale

- ▶ In tutti i casi deve essere riscontrata nell'agire del professionista sanitario una condotta errata o omissiva , caratterizzata da colpa, che abbia creato un evento di danno alla persona (morte, malattia, lesione) e che esista un nesso di causalità tra condotta del professionista e danno
- ▶ COLPA GENERICA= negligenza, imprudenza e imperizia
- ▶ COLPA SPECIFICA= inosservanza di leggi , regolamenti, ordini o discipline
(inadeguata conoscenza o preparazione scientifica di base o da difetto di aggiornamento professionale)

NB: gli attuali indirizzi legislativi e giurisprudenziali , tendono ad escludere la responsabilità penale , anche per colpa grave, ogni qual volta risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali

Responsabilità penale

DELITTI CHE COMPORTANO LA PUNIZIONE ANCHE A PRESCINDERE DAL REALIZZARSI UN EVENTO DI DANNO

- ▶ **OMISSIONE DI SOCCORSO**(art. 593 c.p.) = *chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità*
- ▶ **OMISSIONE DI REFERTO** (art. 365 c.p.)= *chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale di debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità (...) è punito (...) (es. mancata segnalazione agli organi competenti da parte del sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni di cura ed assistenza al proprio assistito, apprenda della commissione di un reato perseguibile d'ufficio)*

I DELITTI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- ▶ **Delitti contro la vita:** omicidio doloso, colposo o preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione al suicidio; morte conseguente ad altro delitto; abbandono di minori o incapaci; infanticidio
- ▶ **Delitti contro l'incolumità individuale:** lesioni personali dolose, a parte le lievissime; lesioni colpose gravi o gravissime quando queste siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
- ▶ **Delitti contro l'incolumità pubblica:** epidemie, intossicazioni, danni da alimenti, bevande o medicinali
- ▶ **Delitti sessuali:** violenza commessa su minore di anni 14; violenza commessa da genitore, convivente, tutore o da persona cui il minore sia affidato per motivi di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; violenza commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, se è connessa ad altro delitto procedibile d'ufficio
- ▶ **Delitti di interruzione della gravidanza:** tutte le interruzioni dolose, colpose o preterintenzionali
- ▶ **Delitti contro la libertà individuale:** sequestro, violenza privata, minaccia aggravata
- ▶ **Delitti contro la famiglia:** maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione

Segreto Professionale

Art.622 c.p.-Segreto Professionale: *Chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione o con la multa...a querela della persona offesa*

Cosa si intende per «segreto»?

segreti sono **tutti** quei fatti e quelle circostanze che l'assistito ha interesse a non far conoscere, perché la loro conoscenza rappresenterebbe o potrebbe rappresentare per lui una causa di **nocumento** (è sufficiente il pericolo di nocumento!)

(non solo di natura sanitaria)

Il titolare del segreto è solo la persona assistita, anche se minorenne

Segreto professionale (rivelazione)

- ▶ È perseguibile a **querela** della persona offesa
- ▶ La violazione richiede il **dolo**, cioè la volontà di rivelare una notizia che si sa essere segreta; la colpa non è sufficiente
- ▶ La violazione non sussiste quando ricorra la **giusta causa di rivelazione** o si abbia la **trasmissione del segreto**

Le «giuste cause» di rivelazione del segreto

▶ IMPERATIVE (obbligo, dovere) es. denunce sanitarie, referto, rapporto, perizia e consulenza tecnica d'ufficio

▶ PERMISSIVE o SCRIMINANTI (non punibilità)

Consenso dell'assistito, caso fortuito, cause di forza maggiore, violenza fisica, rivelazione in buona fede con l'inganno altrui o per errore di fatto, legittima difesa, stato di necessità...

QUALIFICHE del PROFESSIONISTA

- ▶ **Art.357 c.p.-Nozione di pubblico ufficiale:** *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

QUALIFICHE del PROFESSIONISTA

- ▶ **Art.358c.p.-Nozione di incaricato di pubblico servizio:**
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

QUALIFICHE del PROFESSIONISTA

- ▶ **Art.359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** *Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*
 - ▶ 1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi*
 - ▶ 2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione*

Segreto d'Ufficio

- ▶ **Art.326 c.p.-Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:**
- ▶ *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*
- ▶ *Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno*
- ▶ *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni*

Responsabilità penale

- ▶ RESPONSABILITA' c.d. D'EQUIPE= l'atto sanitario si compone dell'interazione e della partecipazione di più professionisti sanitari (es. atto medico chirurgico-concorrenza azioni chirurgo-anestesista-infermiere ferrista)
- ▶ La cooperazione di più soggetti solleva delicati problemi in ordine ➡ all'individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale nell'attività sanitaria di gruppo ➡ se e in che limiti il singolo sia chiamato a rispondere a comportamenti riferibili ad altri componenti dell'equipe

Responsabilità penale

- ▶ **Principio dell'affidamento** = ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri sanitari agiscano **nell'osservanza delle *leges artis*** e delle regole di diligenza del proprio profilo professionale , salvo il ***dovere di sorveglianza degli errori*** evidenti altrui e fermo il dovere di controllo da parte di chi rivesta una posizione professionale apicale all'interno dell'organigramma operativo (es. responsabile di Struttura)
- ▶ (...) Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da un collega, sia pure specialista in altra disciplina , e dal controllarne la correttezza , se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali, e come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio»

(Cass. Pen. , sez. IV , sent. 4 febbraio 2014, n. 5615)

Responsabilità penale

- ▶ Gli operatori sanitari (...) sono tutti *ex lege* portatori di una **posizione di garanzia**, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli art. 2 e 32 della Costituzione, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità (Cass. Pen. sent. n. 9739/2004)
- ▶ «Davanti ad un comportamento negligente del capo equipe, il professionista deve manifestare le proprie osservazioni e il proprio motivato dissenso, per non essere coinvolto nelle responsabilità penali e disciplinari. Il professionista non deve ciecamente seguire le direttive del superiore, ma a fronte di scelte improprie, deve esternare le diverse valutazioni con la perizia e diligenza richieste in relazione alla posizione che ricopre « (Cass. Pen. , sent. n.4013/2004)

Responsabilità disciplinare

- ▶ Il professionista sanitario, di fronte a difficoltà del momento, ha il dovere di non livellarsi su di una adesione acritica a prassi e formalismi di sorta, bensì di attivarsi razionalmente per la scelta assistenziale, di diagnosi e terapeutica migliore, al fine di fornire una risposta concreta alle esigenze della persona, anche attraverso il dialogo con essa = ha il dovere di fondare la propria attività sempre su presupposti scientifici ed etici verificabili e logici

- ▶ **CRITERI DI ORIENTAMENTO = protocolli, linee guida, codici deontologici**

Responsabilità disciplinare

- ▶ «I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di fatto disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio Professionale della provincia nel cui Albo siano iscritti «(DPR 5 aprile 1950, n. 221, art. 38)

TIPOLOGIE DI SANZIONI

AVVERTIMENTO = diffida a non commettere più la mancanza

CENSURA = dichiarazione di biasimo

SOSPENSIONE = sospensione dal servizio da 1 a 6 mesi

RADIAZIONE = espulsione dall'Ordine

Responsabilità disciplinare

- ▶ **Sospensione dall' Albo** = emissione mandato di ordine di cattura, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore ai 3 anni (...) applicazione di sicurezza non detentive quali la libertà vigilata (...)
- ▶ **Radiazione dall'Albo** = iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria



Condanna per uno dei reati Codice Penale negli artt. 446 « commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti» artt. 548 « istigazione all'aborto» nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a cinque anni, ovvero l'interdizione perpetua o di durata superiore ai 3 anni dai pubblici uffici e dalla professione , il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, l'applicazione di misure di sicurezza)

BIBLIOGRAFIA

- ▶ C. Piccioli-A. Sarteanesi , La responsabilità nelle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative tecnico sanitarie e della prevenzione, Giuffrè Editore, 2017